

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 34/2004 - D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 - D.D. n. 765 del 19/12/2019 e s.m.i. Misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” Sezioni “Finanziamento agevolato” e “Contributo a fondo perduto”. Modifica del Bando.

Premesso che:

Con Deliberazione n. 9-8574 del 22/03/2019 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la Misura denominata “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”, a supporto delle imprese piemontesi nell’attuazione di progetti di investimento e sviluppo, – in coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale e contribuendo ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale e valorizzandone le potenzialità;

con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019 è stato approvato il bando relativo alla Misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” e alle due sezioni di intervento “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione finanziamento agevolato” la cui quota di dotazione finanziaria è di € 80.070.000,00 - “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione Contributo a fondo perduto” la cui quota di dotazione finanziaria è di € 10.230.000,00;

per effetto di quanto stabilito con successiva determinazione dirigenziale n. 37 del 17/02/2020, con la quale è stato modificato il paragrafo 4.1 del Bando in oggetto, le imprese che facciano domanda a valere sulla Linea A possono allegare alla stessa – in alternativa alla lettera attestante l’avvenuta delibera e fino alla data del 20 aprile 2020 - una lettera attestante la disponibilità a deliberare dell’intermediario cofinanziatore in convenzionamento;

il predetto Bando dispone inoltre che per le domande presentate fino al giorno 11 aprile 2020, siano ammissibili – entro determinati limiti – anche spese riferite a progetti avviati dopo il giorno 11 aprile 2019.

Considerato che l’attuale complessa situazione finanziaria ed economica che grava sulle imprese per effetto

dei provvedimenti adottati dal Governo per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 –, nonché la necessità per gli intermediari finanziari di modificare urgentemente, sempre per effetto dei provvedimenti di cui sopra, le proprie procedure operative al fine di rendere pienamente fruibile l'accesso al nuovo credito per le imprese – rende necessario apportare alcune modifiche al Bando oggetto del presente provvedimento al fine di agevolare l'accesso delle imprese destinatarie e al contempo salvaguardarne le finalità di sostegno agli investimenti e all'accesso al credito.

Ritenuto pertanto opportuno apportare le seguenti modifiche al Bando “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” approvato con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019, come modificato con determinazione dirigenziale n. 37 del 17/02/2020:

- proroga dal 20 Aprile 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro il quale le imprese che accedono alla Linea A possono allegare alla domanda – in alternativa alla lettera attestante l'avvenuta delibera – una lettera attestante la disponibilità a deliberare dell'intermediario cofinanziatore in convenzionamento (paragrafo 4.1 del Bando);
- proroga dal 11 aprile 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro il quale, per le domande presentate a valere sulla Linea A, si considerano ammissibili spese riferite a progetti avviati dopo il 11 aprile 2019, sempre nei limiti massimi del 30% del totale delle spese ammissibili e secondo la definizione di “progetto avviato” indicata nel Bando (paragrafo 3.3 del Bando);
- per le domande presentate fino al 30 settembre 2020 e a valere sulla Linea A, incremento, dal 20% al 40% (calcolato sul totale della categoria “spese principali”) del limite massimo delle spese per scorte (paragrafo 3.3 del Bando). Alle imprese che hanno già presentato domanda prima della decorrenza della efficacia delle presenti modifiche verrà data la facoltà di prevedere spese per scorte, per un ammontare pari alla nuova percentuale sopra stabilita, nell'ambito del procedimento istruttorio e nei limiti dell'importo di progetto già proposto a finanziamento;
- eliminazione del terzo capoverso del paragrafo 3.2 – riferito ai mezzi diesel – della Sezione II “Contributi a fondo perduto” del Bando. Tale eliminazione ha effetto anche sulle domande già presentate prima della decorrenza della efficacia della presente determinazione.

Ritenuto altresì di specificare che tra i costi ammissibili indicati al paragrafo 3.3, lettera a), punto 7), sono ricompresi quelli necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all'acquisto di DPI.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'art. 6 della L.R. n. 34 del 22/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- la D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018 "Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive - Approvazione del Programma pluriennale d'intervento 2018-2020, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004";
- la D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 "L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 del 13/07/2018. Approvazione della Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", approvazione delle relative schede tecniche "Finanziamento agevolato" e "Contributo a fondo perduto", costituzione Fondo di finanza agevolata";
- la D.D. n. 765 del 19/12/2019 "L.R. n. 34/2004-D.G.R. n. 9-8574/2019.Approvazione Bando"Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" Sezioni "Finanziamento agevolato"e"Contributo a fondo perduto",schemi di Accordo/Contratto e affidamento a Finpiemonte S.p.A. Spesa di Euro 91.714.310,04 su cap. vari e conseguenti registrazioni contabili.CUP J18I19000590002-CUP J11G19000110002";
- la D.D. n. 37 del 17/02/2020 "L.R. n. 34/2004 - D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 - D.D. n. 765 del19/12/2019. Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" Sezioni "Finanziamento agevolato" e "Contributo a fondo perduto". Modifica paragrafo 4.1 del Bando";
- la L.R. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato" s.m.i.;
- la L.R. n. 28/1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" s.m.i.;
- la D.G.R. n. 37 - 1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- la Circolare prot. n. 20/SA0001 del 17/12/2014 (Partecipazione a commissioni di concorso o di gara (art. 35 bis. D.lgs. 165/2001).

DETERMINA

Di modificare il testo del Bando “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” Sezioni “Finanziamento agevolato” e “Contributo a fondo perduto” approvato con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019 e modificato con determinazione dirigenziale n. 37 del 17/02/2020, nel seguente modo:

- proroga dal 20 Aprile 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro il quale le imprese che accedono alla Linea A possono allegare alla domanda – in alternativa alla lettera attestante l’avvenuta delibera - una lettera attestante la disponibilità a deliberare dell’intermediario cofinanziatore in convenzionamento (paragrafo 4.1 del Bando);
- proroga dal 11 aprile 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro il quale, per le domande presentate a valere sulla Linea A, si considerano ammissibili spese riferite a progetti avviati dopo il 11 aprile 2019,

sempre nei limiti massimi del 30% del totale delle spese ammissibili e secondo la definizione di “progetto avviato” indicata nel Bando (paragrafo 3.3 del Bando);

- per le domande presentate fino al 30 settembre 2020 e a valere sulla Linea A, incremento, dal 20% al 40% (calcolato sul totale della categoria “spese principali”) del limite massimo delle spese per scorte (paragrafo 3.3 del Bando). Alle imprese che hanno già presentato domanda prima della decorrenza della efficacia delle presenti modifiche verrà data la facoltà di prevedere spese per scorte, per un ammontare pari alla nuova percentuale sopra stabilita, nell’ambito del procedimento istruttorio e nei limiti dell’importo di progetto già proposto a finanziamento;
- eliminazione del terzo capoverso del paragrafo 3.2 – riferito ai mezzi diesel – della Sezione II “Contributi a fondo perduto” del Bando. Tale eliminazione ha effetto anche sulle domande già presentate prima della decorrenza della efficacia della presente determinazione.

Di dare atto che tra i costi ammissibili indicati al paragrafo 3.3, lettera a) , punto 7), sono ricompresi quelli necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI.

Le suddette modifiche hanno efficacia a partire dal 16/04/2020.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu